

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 (*Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica*) stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la Scuola superiore della pubblica amministrazione – SSPA sarà denominata Scuola nazionale dell'amministrazione.

Al fine di concentrare il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene istituito il "*Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica*", composto oltre che dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Il nuovo sistema garantisce la riconduzione a unità dell'azione delle singole Scuole, necessaria per ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative: il sistema diventa, infatti, il punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione del proprio personale, in mancanza di ragioni che giustifichino il ricorso a istituti di formazione diversi.

Lo stesso articolo, al comma 4, precisa che rimangono estranee all'ambito di operatività del Sistema le attività di formazione e reclutamento relative al personale in regime di diritto pubblico.

A ciascuna Scuola è demandata la puntuale individuazione della propria missione e dei compiti che essa stessa è chiamata a svolgere all'interno del Sistema in conformità dei principi di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95.

L'azione del Sistema unico verrà indirizzata dal "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", istituito dall'art. 2 (*Comitato per il*



coordinamento delle scuole pubbliche di formazione). Il Comitato coordina la pianificazione dell'attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, ma anche l'utilizzo delle risorse umane (in particolare del personale docente), finanziarie e logistiche (sedi e locali delle Scuole) nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato ed è composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico.

L'istituzione del Comitato non deve comportare nuovi oneri a carico dello Stato, pertanto la sede dello stesso è individuata presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, che fornisce il supporto tecnico con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 (*Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici*) assegna al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, sulla base di una previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento e sulla base delle richieste delle Amministrazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", da approvarsi in Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il successivo 31 ottobre, sulla base del Piano, è stabilito il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione e il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni. Con appositi dPCM, su proposta, rispettivamente, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno sono stabiliti il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all'albo dei segretari comunali. Con gli stessi decreti è disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi, a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

L'articolo dispone altresì l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che regolavano la programmazione delle assunzioni.

L'articolo 4 (*Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici*) modifica il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così prevedendo che per l'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione



negli enti pubblici di ricerca si ricorra, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, al corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico, con conseguenti economia di spesa. Per la restante quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni rimangono ferme le disposizioni legislative speciali.

Con l'articolo 5 (*Reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso*) vengono disposte alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito prevedendo la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conferito in conformità alle disposizioni previgenti nonché il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione o il master di secondo livello quali titoli di studio per l'accesso al corso-concorso dirigenziale. I candidati già dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche possono essere ammessi se muniti di laurea specialistica o magistrale e se hanno svolto un periodo di almeno 5 anni di lavoro in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

La modifica, inoltre, esclude il già previsto rilievo del servizio svolto presso strutture private.

Il comma 4 dell'articolo 28 è sostituito prevedendo una riduzione del periodo di formazione da 18 a 12 mesi con conseguenti economie di spesa.

Al comma 5 è sostituita la lettera a) prevedendo, conformemente alle percentuali stabilite per il concorso per funzionari, che il numero dei posti di dirigente da coprire tramite il corso-concorso bandito dalla SSPA venga elevato dal trenta al cinquanta per cento massimo dei posti disponibili.

L'articolo 6 (*Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari*) stabilisce quale criterio generale che deve ispirare la programmazione della formazione quello dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico. Pertanto, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il "Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici", secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno.

Agli enti territoriali è riconosciuta la facoltà di aderire a detto programma sopportando i relativi oneri finanziari.



L'articolo 7 (*Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche*), al fine di garantire l'impiego ottimale delle strutture del Sistema unico, obbliga le Scuole a favorire l'utilizzo gratuito anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Secondo l'articolo 8 (*Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici*) i corsi e le attività inseriti nel Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, non comportano costi a carico delle amministrazioni o degli enti, rientrando nell'ambito delle risorse destinate ai corsi organizzati con i fondi ordinari a disposizione delle Scuole.

Tuttavia, laddove previamente stabilito nel Programma, possono essere previste attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirlle.

L'articolo 9 (*Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati*) riconosce alla Scuola nazionale di amministrazione la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato.

L'articolo 10 (*Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico*) stabilisce che le attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali devono essere prioritariamente svolte tramite le strutture Sistema unico e possono rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, direttamente a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente.

In base all'articolo 11 (*Collaborazione con le università e altri istituti di formazione*), le strutture del Sistema unico possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, purché la scelta delle università e degli istituti di formazione avvenga nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

L'articolo 12 (*Incarichi di docenza*) tratta specificamente le tipologie di incarichi di docenza presso le strutture del Sistema unico con la possibilità, prevista dal successivo articolo 13 (*Impiego coordinato di docenti*), di



destinare il docente anche ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione.

La norma transitoria di cui all'articolo 14 si compone di due commi. Il comma 1 fa salva, per il quinquennio 2010-2014, l'autorizzazione riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di bandire annualmente, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. Il comma 2, invece, fa salve le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.



RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento è diretto a realizzare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, strumenti formativi di dimensioni più contenute ma di livello qualitativo più elevato, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni, l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, migliori forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, maggiori sinergie tra i vari elementi di organizzazione.

In particolare, il citato riordino, non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, comporta, attraverso la riorganizzazione delle singole Scuole in un Sistema unico, sensibili vantaggi. Esso è volto ad accentrare in un'unica struttura finalità formative omogenee realizzando, conseguentemente, il recupero di risorse umane e strumentali.

Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in economie di scala quantificabili solamente a consuntivo (così come peraltro già esplicitato nella relazione tecnica relativa alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 95 del 2012) per la finanza pubblica.

La razionalizzazione della formazione, in particolare, consentirà l'eliminazione dei costi dovuti allo svolgimento di corsi accorpabili a quelli già organizzati da altre Scuole. Un ulteriore risparmio deriverà dalla riduzione degli oneri dovuti all'affidamento delle attività formative a università e istituti privati, ai quali sarà possibile fare ricorso esclusivamente qualora la specifica necessità formativa non possa essere in alcun modo soddisfatta dal Sistema unico. Infine, l'impiego coordinato del corpo docente delle singole Scuole consentirà di far fronte con un organico ridotto alle medesime esigenze formative.

L'attribuzione ad altri enti pubblici della facoltà di utilizzare gratuitamente le strutture delle Scuole comporterà una riduzione dei costi attualmente sopportati dai primi per la locazione di edifici privati.

In definitiva, va evidenziato che le minori spese di funzionamento hanno connotazione meramente previsionale in quanto, come accennato, le sinergie ottenute al termine del processo di riordino potranno essere quantificate soltanto a consuntivo, a seguito della concreta pianificazione delle attività di formazione e reclutamento.

La norma transitoria non comporta oneri in quanto conferma le facoltà assunzionali previste dalle leggi speciali vigenti nonché, in particolare, la facoltà assunzionale annuale di 35 segretari di legazione in prova già riconosciuta al Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
avuto esito


5 FEB. 2013



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO

EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente regolamento è inteso a realizzare il riordino di scuole e istituti di formazione.

Esso è emanato in attuazione dell'articolo 11, commi 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente razionalizzazione del sistema di reclutamento e formazione.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Attualmente, si occupano di formazione e reclutamento la Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno - SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Ciascuna di esse fa riferimento a una amministrazione centrale per conto della quale svolge le funzioni di reclutamento e formazione.

Con particolare riferimento al reclutamento e alla formazione del personale svolto dalla SSPA, bisogna distinguere tra il personale dirigenziale e i funzionari. Per i primi rileva l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) attua la propria missione tramite corso-concorso che si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Per quanto concerne il reclutamento dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare ad un corso-concorso bandito dalla SSPA.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, prevedendo l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per il riordino delle scuole pubbliche di formazione e degli istituti di formazione, ha delegificato la materia.

Il presente regolamento di delegificazione apporta, pertanto, le necessarie modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina, infatti, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Le materie da esso disciplinate risultano, pertanto, delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di riordino di scuole e istituti di formazione, non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie disciplinate dal regolamento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del regolamento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del regolamento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata in materia dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del regolamento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato il corpus normativo vigente del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta abrogazioni implicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili.

RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE
REGOLAMENTO
EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

Il presente schema di decreto dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Nell'ambito della disciplina del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione, il regolamento introduce una disciplina innovativa.

Attualmente, si occupano di formazione e reclutamento la Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Ciascuna di esse fa riferimento a una amministrazione centrale per conto della quale svolge le funzioni di reclutamento e formazione.

Con particolare riferimento al reclutamento e alla formazione del personale svolto dalla SSPA, bisogna distinguere tra il personale dirigenziale e i funzionari. Per i primi rileva l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) attua la propria missione tramite corso-concorso che si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Per quanto concerne il reclutamento dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare ad un corso-concorso bandito dalla SSPA.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità normativa dell'attuale sistema è che non prevede la possibilità di coordinare le varie Scuole di formazione esistenti.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si vuole individuare idonee forme di razionalizzazione delle scuole pubbliche di formazione, degli istituti di formazione e delle altre strutture competenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di strutture, con conseguente previsione di riduzione della spesa pubblica di circa il 30%.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Si vuole raggiungere oltre l'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica anche quello di raggiungere un livello qualitativo della formazione professionale più elevato e paragonabile a quello degli altri Paesi dell'Unione, attraverso nuove forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato dalla effettiva riduzione della spesa pubblica in materia con riferimento temporale ai dati esistenti prima della entrata in vigore del presente regolamento. Altro indicatore sarà dato dalla comparazione del livello professionale della qualità della formazione italiana con quella degli altri Paesi dell'unione.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Le attuali Scuole di formazione (la Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche), i dipendenti pubblici che fruiranno della formazione e i cittadini che parteciperanno alle procedure concorsuali.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Si sono tenute riunioni tecniche con le amministrazioni di riferimento delle Scuole attualmente esistenti. Si è ritenuto di non procedere a ulteriori consultazioni, vista la peculiarità della materia.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

La scelta dell'opzione zero non permetterebbe il contenimento della spesa pubblica previsto nell'ordine del 30% e determinato dal coordinamento tra le Scuole attualmente esistenti. Inoltre, l'opzione zero non consentirebbe di raggiungere livelli più alti di formazione professionale.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nell'ambito del gruppo di lavoro istituito per la redazione dell'intervento regolatorio non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili, che avrebbero garantito la piena attuazione del citato art. 11. Pertanto, non sono state valutate nel merito opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo applicato è stato quello di uniformare l'attuale sistema a quello già esistente in alcuni Paesi dell'Unione. Inoltre, per ciò che concerne la prevista riduzione della spesa, si è proceduto al taglio dei costi attuali sulla base di una valutazione analitico-economica.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento non presenta svantaggi. Disciplina, invece, in modo esaustivo il reclutamento e la formazione sotto i profili della programmazione, della organizzazione e dello svolgimento degli stessi, eliminando le attuali inutili duplicazioni presenti nel sistema.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

E' previsto che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici siano tenuti a comunicare annualmente le esigenze di reclutamento e formative.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata alcuna comparazione poiché non sono state valutate opzioni alternative nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il regolamento in questione definisce un quadro certo per il reclutamento e la formazione dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni coinvolte sono considerate idonee a svolgere i compiti richiesti con l'intervento stesso senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e possono operare immediatamente avvalendosi delle esistenti risorse umane, strutturali e finanziarie.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato ma può incrementare la competitività dei dipendenti della pubblica amministrazione e quindi del Paese in ambito internazionale, in quanto verrà assicurato un più elevato livello di specializzazione professionale.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le Scuole convergenti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e le amministrazioni cui fanno riferimento le singole Scuole nonché tutte le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate alle amministrazioni e agli interessati con la pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale delle amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione attraverso, soprattutto, la Scuola nazionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica, con le risorse e le strutture già esistenti, provvederà a monitorare l'attuazione del presente intervento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione attraverso, soprattutto, la Scuola nazionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica dell'effettiva riduzione della spesa complessiva a carico dello Stato;
- verifica del raggiungimento dei livelli di formazione professionale più elevati paragonabili alla formazione realizzata nei Paesi più avanzati nell'Unione in questo settore;
- verifica della funzionalità organizzativa e dei problemi che eventualmente potrebbero insorgere a seguito dell'intervento di coordinamento.